



**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**

***METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI AIUTI CONCESSI SULLA BASE DI  
IPOTESI STANDARD DI COSTI AGGIUNTIVI E MANCATI GUADAGNI  
DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI RELATIVI AL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI - MISURA 14 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014-2020 DEL LAZIO***

**Settembre 2015**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Metodologia applicata</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Fonti dei dati</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Il livello di base (baseline)</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Settori di intervento della misura</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Descrizione degli impegni per categorie di animali</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Relazioni tra la baseline e gli impegni della misura</b> .....	<b>14</b>
7.1	bovini da latte e bufalini : Relazioni tra baseline (normativa di base - condizionalità e ulteriori requisiti obbligatori e pratica ordinaria) ed impegni della misura, classificati per settore di intervento. ....	14
7.2	bovini da carne : Relazioni tra baseline (normativa di base - condizionalità e ulteriori requisiti obbligatori - e pratica ordinaria) ed impegni della misura, classificati per settore di intervento. ....	22
7.3	ovi-caprini : Relazioni tra baseline (normativa di base - condizionalità e ulteriori requisiti obbligatori e pratica ordinaria) ed impegni della misura, classificati per settore di intervento. ....	28
<b>8</b>	<b>CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DELL'AIUTO</b> .....	<b>33</b>
8.1	Costo per la partecipazione alla Misura:bovini da latte.....	33
8.2	Costo per la partecipazione alla Misura: bufalini.....	36
8.3	Costo per la partecipazione alla Misura: bovini da carne .....	39
8.4	Costo per la partecipazione alla Misura:ovi-caprini.....	42

## 1 PREMESSA

La misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici di riscontro. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. Il superamento di tale criticità viene considerata strategica per un graduale processo di estensivizzazione della produzione zootecnica, sia per unità di superficie aziendale che per carico animale con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

In considerazione delle specifiche caratteristiche regionali, emerse dall'analisi territoriale, è necessario utilizzare la Misura al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni di un miglioramento delle condizioni di vita degli animali. E' necessario, quindi, incentivare i produttori ad introdurre sistemi di allevamento per il benessere degli animali che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

Il sostegno in questione è rivolto, infatti, a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel breve periodo di adeguamento: specialmente nei primi anni, l'adozione di nuove tecniche e di modalità di allevamento migliorative del benessere animale si configura in un aumento dei costi di produzione aziendale determinato prevalentemente da un incremento del costo della manodopera aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni), dalla necessità di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-how*, da un aumento delle spese per alimenti e lettimi o di gestione di particolari soluzioni tecniche e strutturali innovative.

## 2 METODOLOGIA APPLICATA

L'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (di seguito "Regolamento" o "Regolamento base") prevede che, in caso di aiuto concesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, debba essere garantito che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Inoltre, l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 808/2014 di esecuzione del regolamento base prevede quanto segue:

*“Articolo 10 - Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno:*

1. *Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.*
2. *Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:*
  - (a) contengano unicamente elementi verificabili;*
  - (b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;*
  - (c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;*
  - (d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;*
  - (e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.”*

In questo documento si procede alla dimostrazione della pertinenza e congruità dei criteri, della metodologia e dei calcoli stessi che consentono di stabilire quanto corrispondere per l'adesione agli impegni della Misura 14 "Benessere animale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 33, par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- altri pertinenti requisiti obbligatori derivanti dalla legislazione di riferimento.

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle ipotesi standard relative ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione degli impegni di benessere animale. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I calcoli predisposti nel presente documento sono stati effettuati con il parere di esperti della materia, sulla base delle fonti dati di seguito indicate.

### 3 FONTI DEI DATI

Le banche dati ed informazioni statistiche utilizzate sono essenzialmente costituite da:

- ✓ dati strutturali ISTAT della Regione Lazio per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- ✓ specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore;
- ✓ media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione.

Per i costi orari del personale è stata considerata la retribuzione lorda orario di un Operaio comune nel territorio del Lazio, assunto a tempo determinato (OTD). Per i prezzi del latte bovino e bufalino sono stati utilizzati quelli base medi di mercato del latte alimentare (latte bovino) ed in vendita per la trasformazione (latte bufalino). Va sottolineato che per il latte bovino, ogni singola Cooperativa di raccolta del latte presente nel Lazio attua piccole variazioni di 0,01-0,02 €/litro in base alla politica di pagamento qualità seguita, mentre per il latte bufalino è stato considerato un prezzo medio base tra il periodo estivo ed invernale che per lo più va ulteriormente mediato per ogni politica commerciale di ogni singola cooperativa o caseificio.

Per i costi dei consumi energetici sono stati considerati i consumi medi in KW di attrezzature tipo ventilatori e/o nebulizzatori comuni ed il costo medio ENEL del KW. Per il costo delle analisi di monitoraggio dei razionamenti sono stati usati prezzi medi di riferimento dei laboratori accreditati (IZS Lazio e Toscana ed ARAL) per il latte. Per i costi dei farmaci sono stati presi i prezzi di riferimento dei farmaci presso le farmacie veterinarie specializzate.

Sulla base delle informative sopracitate è stata svolta l'analisi e l'elaborazione dei dati per ogni tipologia di allevamento oggetto di aiuto, secondo il principio illustrato nella premessa, in base al quale ai fini della giustificazione economica degli aiuti si è provveduto dapprima alla definizione degli specifici livelli di riferimento (*baseline*) che operano come condizioni ex ante, ossia in assenza di applicazione dell'impegno previsto.

Successivamente, si è proceduto all'individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ogni tipologia di allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni.

Dalla comparazione dei due risultati, espressa in termini di differenziale di margine lordo derivante dall'introduzione degli impegni, è stato determinato l'importo del premio per UBA assoggettato ad impegno. Nel rispetto delle indicazioni comunitarie, sono stati inclusi nella valutazione esclusivamente i costi variabili, pertanto sono stati esclusi gli aggregati economici riconducibili ai costi fissi.

I costi variabili sono rappresentati dalle seguenti categorie di spesa:

- manodopera;
- alimentazione;
- lettimi;

- manutenzioni;
- consulenze veterinarie;
- energia;
- spese varie specifiche.

#### 4 IL LIVELLO DI BASE (BASELINE)

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un' "azienda tipo" zootecnica che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni azione di miglioramento, a partire dalla baseline data dal rispetto dei requisiti minimi obbligatori (RRM).

Il livello massimo del sostegno è determinato, quindi, relativamente a ciascuna specie animale considerata, a partire dal costo medio di produzione assunto come costo standard dell'azienda che rispetta i Requisiti Minimi.

Tale rispetto dei requisiti minimi (RRM) si identifica negli obblighi, generali e specifici, per la protezione degli animali nell'allevamento validi ai fini della condizionalità, come attuati con specifiche norme nazionali. Per la definizione del livello base e dei rapporti tra il livello base e gli ulteriori impegni previsti dalla misura, si rimanda al capitolo contenente le tabelle che illustrano le relazioni tra baseline e impegni della misura.

L'elemento aggiuntivo rispetto alla condizionalità è dato dal fatto che, laddove la normativa vigente non fissa limiti precisi o parametri di riferimento o criteri di giudizio oggettivi, questi sono stati definiti e fissati sulla base della conoscenza delle filiere d'interesse, sia diretta, da parte degli esperti e dei rappresentanti del mondo allevatorio regionale, sia indiretta, tramite l'analisi dei dati statistici più aggiornati, in modo da ottenere una rappresentazione fedele dell'allevamento "medio" laziale.

Per quanto riguarda l'aumento del reddito derivante da un miglioramento del benessere animale, i calcoli effettuati non hanno fornito la possibilità del loro conteggio. Infatti, la questione se il miglioramento del benessere si traduca in un aumento delle *performances* zootecniche è una delle questioni chiave dell'argomento.

La risposta è variabile a seconda del parametro analizzato: ad esempio, l'aumento dello spazio/pro capite, se da un lato contribuisce al miglioramento del benessere, dall'altro contrasta con le capacità di incremento ponderale a causa della maggiore possibilità di movimento dell'animale (basti pensare ai "broilers" o ai vitelli a carne bianca). La maggior parte degli interventi proposti non possono essere tradotti direttamente in termini di capacità produttive.

Si esclude, quindi, la possibilità di oggettivare in termini generali un eventuale incremento del reddito derivante dal miglioramento delle condizioni di benessere.

La quantificazione dell'entità del sostegno per ogni singolo impegno è stata calcolata attraverso bilanci molto complessi che, tuttavia, per la loro estrema analiticità risultano affidabili.

Come di seguito illustrato, l'entità del sostegno per ogni categoria di animale risulta essere la seguente (valori espressi in Euro/UBA):

<i>Allevamento</i>	<i>Pagamento previsto (Euro/UBA)</i>
Bovino e Bufalino da latte	270,00
Bovino da carne - vitellone pesante	170,00
Ovini (latte o carne) e caprino	115 ,00

## 5 SETTORI DI INTERVENTO DELLA MISURA

Le specie/categorie di animali considerate sono:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini da carne.

Per ogni categoria di animale eleggibile all'aiuto sono stati previsti un set minimo di impegni, per ogni settore o area di intervento (talvolta denominata anche "azione"), correlata in maniera biunivoca con un settore previsto all'articolo 10 dell'Atto delegato (Regolamento (UE) n. 807/2014) del regolamento base, di seguito elencata e debitamente illustrata:

### **1. Somministrare acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale ↔ art. 10 dell'Atto delegato, lett. a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia**

Le strutture per l'alimentazione degli animali devono essere costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.

La razione, opportunamente analizzata, deve essere distribuita secondo le necessità dell'animale e con sistemi che ne migliorano la salubrità e sanità.

Anche gli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati), risultano essere fattori importanti per il benessere animale e il miglioramento delle produzioni.

Con gli impegni previsti dalla misura si favorisce il miglioramento:

- delle strutture e degli impianti suddetti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale.

In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua soddisfano una delle aree di intervento o settori, come definiti all'art. 10 dell'Atto delegato, in particolare la lettera (a), mettendo a disposizione acqua e mangimi più adatti alle esigenze naturali degli animali.

**2. Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale ↔ art. 10 Atto delegato, lett. b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale**

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi).

Attraverso gli impegni previsti dalla misura, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni delle aree di intervento o settori, come definiti all'art. 10 dell'Atto delegato, in particolare la lettera (b), in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.

In molti allevamenti, specie in quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di alcuni parametri ambientali/microclimatici, come ad es. il ricambio dell'aria/ventilazione e la temperatura, risulta nell'ordinarietà non ottimale.

I parametri microclimatici ed ambientali devono essere mantenuti in un intervallo di valori idoneo alla specie, alla categoria produttiva ed all'età degli animali. Una ventilazione non idonea condiziona, indirettamente, anche il livello di altri parametri importanti per il benessere degli animali (umidità, polvere, concentrazione dei gas tossici).

Inoltre, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo estivo eccessivo: il miglioramento della capacità di isolamento termico delle strutture di stabulazione contribuisce al mantenimento di temperature accettabili.

Gli impegni migliorano le caratteristiche dei ricoveri, perché vanno di pari passo con un miglioramento sia dal punto di vista strutturale che impiantistico creando le condizioni climatiche ed ambientali migliori per gli animali.

La predisposizione di specifiche aree o locali dedicati all'isolamento degli animali malati o temporaneamente non idonei alla produzione, separati dalle restanti aree di stabulazione, dotati di impianti (es. acqua, mungitura) e ben dimensionati in rapporto al potenziale animale allevato, risulta nell'ordinarietà non ottimale.

**3. Consentire l'accesso all'aperto al pascolo ↔ art. 10 dell'Atto delegato, lett. c) accesso all'esterno:**

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi). Attraverso gli impegni previsti dalla misura, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, le aree di intervento o settori, come definiti all'art. 10 dell'Atto delegato, in particolare la lettera (c), in quanto contribuiscono al miglioramento degli accessi all'esterno da parte degli animali.

**4. Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione così come viene definita dal D. L.gs. 146/2011 ↔ art. 10 dell'Atto delegato, lett. d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali**

Gli interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina ed è pertanto un'azione da promuovere quella dell'utilizzo di anestetici e anti-infiammatori Tali impegni soddisfano, inoltre, uno delle aree di intervento o settori, come definiti all'art. 10 dell'Atto delegato, in particolare la lettera (d), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee e di limitare il numero delle mutilazioni.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per specie/categoria animale e, all'interno di questa, per area di intervento, tenendo conto che laddove possibile la maggior parte degli impegni si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate, salvo particolari tipi di impegni che sono in relazione alla specifica tipologia di allevamento.

**6 DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PER CATEGORIE DI ANIMALI**

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini da latte e Caprini;
- Ovini da carne.

## **Bovini da latte e bufalini**

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori con o senza nebulizzazione, raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa, spazzole del tegumento basculanti e/o fisse, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;
- b) accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta;
- c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni per la categoria di vacche in asciutta.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venga somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

### **Bovini da carne**

1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne quali secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
- d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
- f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
- g) separazione delle aree interne del ricovero e delle aree esterne per le categorie delle primipare dalle pluripare.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l'anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell'ambito dei punti da c) a g).

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;

- c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse (es. madri e vitelli);
- d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venisse somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

### **Ovini da latte e Caprini**

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (carrello);
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato);
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno.

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
  - b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;
  - c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
  - d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

### **Ovini da carne**

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti
- c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione;
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno;

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli;

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l' ingrasso degli agnelli di razze da carne;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;
- d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione;

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l' utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall' art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

## 7 RELAZIONI TRA LA BASELINE E GLI IMPEGNI DELLA MISURA

7.1 BOVINI DA LATTE E BUFALINI : RELAZIONI TRA BASELINE (NORMATIVA DI BASE - CONDIZIONALITÀ E ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI E PRATICA ORDINARIA) ED IMPEGNI DELLA MISURA, CLASSIFICATI PER SETTORE DI INTERVENTO.

### BOVINI DA LATTE e BUFALINI

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778  Nota del	A	Somministrazione di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale	<i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità</i>	<b>a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;</b>  <b>b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore</b>	Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
<p>animali negli allevamenti.</p> <p>CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004</p>		<p>Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006</p>			<p><i>insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i></p> <p><i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i></p> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione delle diverse categorie.</i></p> <p><i>Assenza di monitoraggio regolare della qualità del latte utile alla formulazione razioni con particolare riferimento alla fase di "transizione" Asciutta/Parto e del picco di lattazione</i></p>	<p><b>al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;</b></p> <p><b>c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;</b></p> <p><b>d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venga somministrata tramite carro miscelatore..</b></p>	<p>dello specialista:.</p> <p>Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte</p>
<p>CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</p> <p>CGO 4 - "Pacchetto</p>	<p>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)</p>	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p> <p>Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006</p>	B	<p>somministrazione di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale</p>	<p><i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini</i></p>	<p><b>a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;</b></p> <p><b>c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;</b></p>	<p>Non remunerati i costi delle consulenze</p> <p>Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:</p>

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
igiene” Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004					<p><i>terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i></p> <p><i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate</i></p> <p><i>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i></p> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione delle diverse categorie.</i></p>		
				<b>Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</li> <li>• Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</li> </ul>	A	Mantenimento corretto delle superfici di ricovero di tutte le categorie allevate	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti permanentemente in stabulazione fissa o in condizioni limitate di spazio, ricambio aria ed illuminazione adeguata alle istanze etologiche.</i></p>	<p><b>a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti (Tab 1);</b></p> <p><b>b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti(Tab 2);</b></p> <p><b>c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle</b></p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera e/o alla pulizia delle cuccette, al mantenimento della separazione delle primipare dalle pluripare ed al mantenimento dell'area infermeria permanente</p> <p>Remunerati gli oneri per la manutenzione</p>

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<p><i>Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock.</i></p> <p><i>Rara separazione delle primipare dalle pluripare in produzione.</i></p> <p><i>Rara presenza di area permanente utilizzata come area infermeria attrezzata</i></p>	<p><b>pluripare;</b></p> <p><b>d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);</b></p>	<p>dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera</p>
CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DL.vo 331/98)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</li> <li>• Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</li> </ul>	B	Mantenimento corretto delle superfici di ricovero di tutte le categorie allevate	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Di base, gli elementi di socializzazione sono limitati al rispetto degli obblighi di condizionalità.</i></p>	<p><b>f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.</b></p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera dei ricoveri multipli dei vitelli</p> <p>Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera.</p>
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. CGO 4 - "Pacchetto	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</li> <li>• Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n.</li> </ul>	A	Installazione di almeno due elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale.	<p><i>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.</i></p> <p><i>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi</i></p>	<p><b>e) installazione e gestione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori con o senza nebulizzazione, raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa, spazzole del tegumento basculanti</b></p>	<p>Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.</p> <p>Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità.</p> <p>Remunerato Impegno orario per l'</p>

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004		778 • Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10 /27232 – procedura del 25/7/2006		<p><i>per gli animali.</i></p> <p><i>Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</i></p> <p><i>Assenza di know-how adeguato all'introduzione ed alla manutenzione programmata degli impianti innovativi atti al miglioramento del benessere animale</i></p> <p><i>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i></p> <p><i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico e protette da ombreggiamenti</i></p>	<b>e/o fisse, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato</b>	<p>adeguamento e trasferimento di Know-how atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale</p> <p>Remunerato incremento energetico per gli elementi tecnologici impiantati</p>	

				<i>Azione 3) – accesso all'esterno</i>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - Pacchetto "igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</li> <li>• Decisione della Commission e 14 novembre 2006, n. 778</li> </ul>	A	Accesso all'esterno	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Se per un animale è previsto una stabulazione alla posta fissa deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;</i></p> <p><i>Oltre il 90% delle stalle da latte non effettua il pascolo per alcuna delle categorie allevate</i></p>	<p><b>a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;</b></p> <p><b>b) accesso al di pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta;</b></p> <p><b>c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni per la categoria delle vacche in asciutta.</b></p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerato l'incremento dell'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali al pascolo per almeno 8 ore al giorno (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina, rilevazione calori e verifica dello stato di salute)</p> <p>Remunerato parzialmente il mancato reddito determinato da una minore ingestione di energia alimentare (UFL) del "sistema pascolo" rispetto ad alimentazioni intensive stalline</p>

				<b>Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Utilizzo di anestetici, analgesici ed antiinfiammatori nel caso sia necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	<p><i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i></p> <p><i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i></p> <p><i>Cauterizzazione dell'abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, sotto il controllo di un medico veterinario</i></p> <p><i>Di regola non vengono pianificate mutilazioni o castrazioni tramite un protocollo aziendale sistematico di intervento terapeutico</i></p>	<b>Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D. Lgs n.146/2001.</b>	Remunerato il costo del trattamento anestetico e antiinfiammatorio  Remunerato il costo orario del personale aziendale di supporto alle terapie
CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/272 32 – procedura del 25/7/2006	B				

**Tabella 1: Superficie di stabulazione minima per bovini da latte/bufalini in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0
Vacca/Bufala, posta fissa <i>Condizione valida solo con periodo min. pascolo lattazione e asciutta</i>	650	4,0 area posta + area servizi
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa <i>Condizione valida solo con periodo min. pascolo della categoria</i>	221-400	3,0 area posta + area servizi
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa <i>Condizione valida solo con periodo min. pascolo della categoria</i>	> 400	3,5 area posta + area servizi

**Tabella 2: Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da latte/ bufalini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente.**

**Nota bene: nelle stalle con un periodo di stabulazione alla posta ed al pascolo le aree di accesso esterne non sono obbligatorie**

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥4 m <sup>2</sup> /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥8 m <sup>2</sup> /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥12 m <sup>2</sup> /capo

7.2 **BOVINI DA CARNE : RELAZIONI TRA BASELINE (NORMATIVA DI BASE - CONDIZIONALITÀ E ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI - E PRATICA ORDINARIA) ED IMPEGNI DELLA MISURA, CLASSIFICATI PER SETTORE DI INTERVENTO.**

**BOVINI DA CARNE**

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778  Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	A	<i>Somministrazioni di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale</i>	<i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i>  <i>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i>  <i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i>  <i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione delle diverse categorie.</i>  <i>Assenza di monitoraggio regolare della qualità della carne utile alla formulazione razioni con particolare riferimento alla fase parto-concepimento delle fattrici e di</i>	<b>a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;</b>  <b>b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;</b>  <b>d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venisse somministrata tramite carro miscelatore.</b>	Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista.  Remunerato incremento costo orario per le pesature mensili del peso dei soggetti all'ingrasso per la verifica dei razionamenti

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<i>accrescimento e finissaggio nei vitelli all' ingrasso</i>		
CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778  Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	A	Somministrazioni di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale	<i>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i>  <i>Di base non vengono effettuati razionamenti corretti che permettano di differenziare le esigenze nutritive delle fattrici e dei vitelli quando insistono contemporaneamente sulla stessa rea di pascolo</i>	<b>c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse (es. madri e vitelli);</b>	Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista.  Remunerato incremento costo orario per le pesature mensili del peso dei soggetti all' ingrasso per la verifica dei razionamenti
				<b>Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004  CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio,	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Mantenimento o corretto delle superfici di ricovero di tutte le categorie allevate	<i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i>  <i>Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti permanentemente in stabulazione fissa o in condizioni limitate di spazio, ricambio aria ed illuminazione adeguata alle istanze etologiche</i>  <i>Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock</i>  <i>Rara separazione</i>	<b>a) mantenimento delle superfici del ricovero interne quali secondo limiti preliminarmente definiti (tab.3);</b>  <b>b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;(tab.4)</b>  <b>c) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);</b>  <b>e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i</b>	Non remunerato il costo dell'investimento  Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera, alla separazione delle primipare e degli animali ammalati  Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock aggiuntivi e degli incastrini rispetto a quelli ordinariamente sostenuti tradizionalmente

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.					<p>delle primipare dalle pluripare in produzione</p> <p>Rara presenza di area permanente utilizzata come area infermeria attrezzata</p>	<p>trattamenti sanitari di cura e prevenzione;</p> <p>f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;</p> <p>g) separazione delle aree interne del ricovero e delle aree esterne per le categorie delle primipare dalle pluripare.</p>	
<p>CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.</p> <p>CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004</p> <p>CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</p>	<p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)</p>	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p> <p>Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/272 32 – procedura del 25/7/2006</p>	A	<p>Installazione di almeno due elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale</p>	<p>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.</p> <p>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali.</p> <p>Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</p> <p>Assenza di know-how adeguato all'introduzione ed alla manutenzione programmata degli impianti innovativi atti al miglioramento del benessere animale</p> <p>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione</p>	<p>d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato</p>	<p>Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.</p> <p>Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità</p> <p>Remunerato Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale</p> <p>Remunerato incremento energetico per gli elementi tecnologici impiantati</p>

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<p><i>naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i></p> <p><i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico e protette da ombreggiamenti</i></p>		
				<b>Azione 3) – accesso all'esterno</b>			
<p>CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.</p> <p>CGO 4 - Pacchetto "igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004</p>	<p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti</p>	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	<p>Accesso all'esterno</p>	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Se per un animale è previsto una stabulazione alla posta fissa deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.</i></p> <p><i>Gestione delle parassitosi che raramente abbina e limita l'intervento farmacologico con una rotazione razionata dei pascoli</i></p> <p><i>Di base non si osserva una separazione dei pascoli tra le categorie delle primipare e delle pluripare</i></p>	<p><b>a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;</b></p> <p><b>b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;</b></p> <p><b>c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.</b></p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerato l'incremento dell'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali al pascolo per almeno 8 ore al giorno (guardiana, controllo nascite, manutenzione pascoli, separazione pascoli per primipare e pluripare, gestione gruppi di monta e gestione dei gruppi per rotazione pascoli)</p>

				<b>Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Utilizzo di anestetici, analgesici ed antiinfiammatori nel caso sia necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	<i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i>  <i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i>  <i>Cauterizzazione dell'abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, sotto il controllo di un medico veterinario</i>  <i>Di regola non vengono pianificate mutilazioni o castrazioni tramite un protocollo aziendale sistematico di intervento terapeutico</i>	Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.	Remunerato il costo del trattamento anestetico e antiinfiammatorio  Remunerato il costo orario del personale aziendale di supporto alle terapie
CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				

**Tabella 3: Superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<b>Categoria animale e tipo di stabulazione</b>	<b>Peso vivo (kg)</b>	<b>Superficie minima (m<sup>2</sup>/capo)</b>
<i>Vitello</i>	<i>&lt; 150</i>	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5

Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

**Tabella 4: Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da carne da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	<b>Superficie minima (m<sup>2</sup>/capo)</b>
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

7.3 OVI-CAPRINI : RELAZIONI TRA BASELINE (NORMATIVA DI BASE - CONDIZIONALITÀ E ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI E PRATICA ORDINARIA) ED IMPEGNI DELLA MISURA, CLASSIFICATI PER SETTORE DI INTERVENTO.

OVINI E CAPRINI

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	A	Somministrazioni di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale	<i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i>  <i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i>  <i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione delle diverse categorie.</i>  <i>Assenza di monitoraggio regolare della qualità del latte utile alla formulazione razioni con particolare riferimento alla fase di "transizione" Asciutta/Parto e del picco di lattazione</i>	<p>a) <b>presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;</b></p> <p>b) <b>apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;</b></p> <p>c) <b>presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;</b></p> <p>d) <b>presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.</b></p>	<p>Non remunerati i costi delle consulenze</p> <p>Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista.</p> <p>Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo o costo orario per pesate età tipiche</p>
				<i>Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale.</i>			

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Manteniment o corretto delle superfici di ricovero di tutte le categorie allevate	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti permanentemente in stabulazione fissa o in condizioni limitate di spazio, ricambio aria ed illuminazione adeguata alle istanze etologiche</i></p> <p><i>Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock</i></p> <p><i>Rara separazione delle primipare dalle pluripare in produzione</i></p> <p><i>Rara presenza di area permanente utilizzata come area infermeria attrezzata</i></p> <p><i>Eliminazioni della lettiera saltuaria e non programmata.</i></p>	<p><b>a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;</b></p> <p><b>b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;</b></p> <p><b>c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;</b></p> <p><b>d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (carrello);</b></p> <p><b>g) sostituzione della lettiera almeno tre volte al giorno</b></p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera, alla gestione separata delle primipare e delle pluripare e dell' area riscaldata per agnelli e capretti</p> <p>Remunerati gli oneri di costo orario per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera</p>
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001.  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778  Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/272 32 – procedura del 25/7/2006	A	Installazione di almeno due elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale	<p><i>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.</i></p> <p><i>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali.</i></p> <p><i>Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli</i></p>	<p><b>e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato);</b></p> <p><b>f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;</b></p>	<p>Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.</p> <p>Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità</p> <p>Remunerato Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento</p>

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<p><i>animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</i></p> <p><i>Assenza di know-how adeguato all'introduzione ed alla manutenzione programmata degli impianti innovativi atti al miglioramento del benessere animale</i></p> <p><i>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i></p> <p><i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico e protette da ombreggiamenti</i></p>		del benessere animale  Remunerato incremento energetico per gli elementi tecnologici impiantati
				<b>Azione 3) – accesso all'esterno</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Se per un animale è previsto una stabulazione alla posta fissa deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.</i></p> <p><i>Gestione delle parassitosi che raramente limita l'intervento</i></p>	<p><b>a) disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi, per le primipare e le pluripare;</b></p> <p><b>b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;</b></p> <p><b>c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.</b></p>	Non remunerato il costo dell'investimento  Remunerato l'incremento dell'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali al pascolo per almeno 8 ore al giorno (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella, gestione dei gruppi di monta, separazione primipare/pluripare, rotazione pascoli e gestione delle vasche

Riferimenti normative				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<i>farmacologico con una rotazione razionata dei pascoli</i>  <i>Rara gestione separata dei pascoli tra le categorie delle primipare e delle pluripare</i>  <i>Rara gestione delle patologie del piede e della sanità dei pascoli tramite l'uso sistematico di vasche podali</i>		podali)
				<b>Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali</b>			
CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  CGO 4 - "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Utilizzo di anestetici, analgesici ed antiinfiammatori nel caso sia necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	<i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i>  <i>Cauterizzazione dell'abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, sotto il controllo di un medico veterinario</i>  <i>Di regola non vengono pianificate mutilazioni o castrazioni tramite un protocollo aziendale sistematico di intervento terapeutico</i>	<b>Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.</b>	Remunerato il costo del trattamento anestetico e antiinfiammatorio  Remunerato il costo orario del personale aziendale di supporto alle terapie

**Tabella 5: Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	<b>Superficie minima prevista per legge (m<sup>2</sup>/capo)</b>	<b>Superficie minima (m<sup>2</sup>/capo)</b>
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

**Tabella 6: Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	<b>Superficie minima prevista per legge (m<sup>2</sup>/capo)</b>	<b>Superficie minima (m<sup>2</sup>/capo)</b>
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3

## 8 CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DELL'AIUTO

### 8.1 COSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA: BOVINI DA LATTE

**Stalla di riferimento: 31 vacche lattazione, quota di rimonta= 50%, 1° parto 27 mesi = 58,9 UBA**

*(per ogni vacca adulta presente sono presenti 1,8 UBA come diverse categorie di manze)*

Valore dell'aiuto per settore di intervento	Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Azione 3) – accesso all'esterno	Azione 4) - pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	Totale
Incidenza percentuale	10%	18%	70%	2%	100%
Importo riconosciuto (Euro/UBA)	27,00	48,6	189,00	5,40	<b>270,00</b>
<b>Fattore di conversione capi/UBA</b>	(età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA)				

Di seguito, per il costo della manodopera, è stato utilizzato il valore di 6,97 euro/(ora uomo).

#### Azione 1) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia

QUOTA BOVINI: (10%= 27,00 €)

**Impegno orario per la gestione complessiva dell' alimentazione secondo le indicazioni dello specialista e:** per 58,9 UBA

(4 ore x 50 sett. x 6,97) /58,9 UBA = **23,86 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**Costi analitici di monitoraggio dei razionamenti alimentari** proposti dallo specialista verificati tramite 24 analisi latte di massa (2 al mese) e 62 analisi individuali in fase di transizione (2 analisi per 31 vacche pluripare = **86 analisi x 2,2 €/58,9 = 3,21 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

→ **Totale costi aggiuntivi = 27,27 €/UBA**

Il valore dell' aiuto pari a 27,00 € compensa parzialmente al 99% la sommatoria delle due voci di costo.

#### Azione 2) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale

QUOTA BOVINI: (18%= 48,60 €)

**Impegno orario** per miglioramento gestione aree interne a lettiera o cuccette per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno ( pulizia, disinfezione, separazione e movimentazione primipare, monitoraggio e gestione funzionamento attrezzature atte al miglioramento del benessere animale, gestione box multipli vitelli) =

$0,3 \text{ ore}/58,9 \text{ UBA (stalla di riferimento)}/\text{giorno} = (0,3 \times 6,97)/58,9 \times 365 = \mathbf{12,95 \text{ €/UBA/anno}}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Impegno orario** per gestione paddock per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno =

$0,3 \text{ ore}/58,9 \text{ UBA}/\text{giorno} = (0,3 \times 6,97)/58,9 \times 365 = \mathbf{12,95 \text{ €/UBA/anno}}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale  $0,25 \text{ ore}/58,9 \text{ UBA}/\text{giorno} =$

$(0,25 \times 6,97)/58,9 \times 365 = \mathbf{10,79 \text{ €/UBA/anno}}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

**Incremento consumo energetico per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale pari a circa 4,5 Kw per 20 ore giorno per 150 giornate annue =  $(4,5 \times 20 \times 150 \times 0,061)/58,9 = \mathbf{13,98 \text{ €/UBA}}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

→ **Totale costi aggiuntivi = 50,70 €/UBA**

Il valore dell' aiuto pari a 48,60 € compensa parzialmente al 96% la sommatoria delle quattro voci di costo.

### **Azione 3)accesso all'esterno**

QUOTA BOVINI: (70%=189,00 €)

**Impegno orario** (spostamenti, gestione riproduzione, gestione rotazione pascoli, gestione cure al pascolo, gestione integrazioni, gestione gruppi di monta, guardiania, controllo nascite, maggiore pulizia mammella: per 58,9 UBA

Si ipotizza il seguente impegno orario della manodopera dedicata all' accesso degli animali all'esterno:

(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

- a) Vacche lattazione ( $5 \text{ ore}/\text{giorno} \times 100 \text{ giornate annue} \times 6,97)/58,9 = \mathbf{59,16 \text{ €/UBA}}$
- b) vacche asciutte ( $3 \text{ ore}/\text{giorno} \times 30 \text{ giornate annue} \times 6,97)/58,9 \text{ UBA} = \mathbf{10,65 \text{ €/UBA}}$
- c) Manze ( $4 \text{ ore}/\text{giorno} \times 180 \text{ giornate annue} \times 6,97)/58,9 \text{ UBA} = \mathbf{85,20 \text{ €/UBA}}$

→ **Totale costi aggiuntivi = 155,01**

**Mancato reddito** (riduzione di assunzione di Sostanza secca ( 18 Kg di SSI al pascolo > 22 Kg di SSI con somministrazione 100% di SSI in stalla) e minore apporto di concentrati anche dovuto al numero di somministrazioni (due o massimo 3 volte al giorno con un apporto non superiore a 6 Kg/capo/giorno che riduce la concentrazione energetica totale della razione da 0,90 a 0,88UFL/Kg SSI): (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Ingestione di UFL totali SSI con sistema stallino =  $22,5 \text{ Kg SSI} \times 0,9 \text{ UFL} = 20,25 \text{ UFL}$

Ingestione di UFL totali SSI con sistema al pascolo =  $18 \text{ Kg SSI} \times 0,88 \text{ UFL} = 15,84 \text{ UFL}$

Differenza UFL ingerita tra i due sistemi = 4,41

Fabbisogno UFL /Kg latte = 0,44 UFL

Perdita di latte tra i due sistemi ( $4,41 /0,44$ ) = 10 litri

Mancato guadagno giornaliero (10 Litri a 0,38 €/litro) = 3,80 €/UBA in lattazione

Periodo di lattazione al pascolo = 100 gg

→ **Mancato guadagno annuo** per UBA lattazione (3,80 x 100 gg) = **380 €/UBA** in lattazione

Considerando che le UBA oggetto di aiuto per ogni bovina lattazione è pari a 2,8 e che il conseguente valore dell' aiuto è pari a 529 (189 x 2,8) si osserva che detto valore compensa parzialmente al 98,8% la sommatoria dei costi orari (155,01 €) e del mancato reddito nel periodo del pascolo (380,00 €), pari a 535,01 €/UBA.

**Azione 4)pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali**

QUOTA BOVINI: (2%= 5,40 €)

UBA max di eventuale intervento per mutilazioni e castrazioni 0,05 x 58,9 = 2,94

**Costo complessivo** per la gestione terapeutica ed infermieristica dell'uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori= **80,00 €/UBA** (p.a. detomidina 5ml + flumixin meglumine + penicillina 250 cc in 5 giorni) (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Costo orario per terapie per 2,94 UBA** = (1,5 ora x 6,97 x 2,94) = **30,73** (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Valore compensato** dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento = **5,40 x 58,9/2,94 = 108,18 €**

**Differenziale** dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento – costo orario = **108,18 – 30,73 = 77,45**

**Valutazione finale:** Il valore dell' aiuto pari a 5,40 €/UBA € compensa parzialmente al 97% la spesa per trattamenti veterinari.

8.2 COSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA: BUFALINI

**Stalla di riferimento: 106 bufale; 25% rimonta, 1° parto a 30 mesi = 153,7 UBA**

*(per ogni bufala adulta presente sono presenti 2,0 UBA come diverse categorie di manze)*

Valore dell'aiuto per settore di intervento	Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Azione 3) – accesso all'esterno	Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	Totale
Incidenza percentuale	5%	19%	70%	6%	100%
Importo riconosciuto (Euro/UBA)	13,50	51,30	189,00	16,20	<b>270,00</b>
Fattore di conversione capi/UBA	(età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA)				

Di seguito, per il costo della manodopera, è stato utilizzato il valore di 6,97 euro/(ora uomo).

**Azione 1)acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia**

QUOTA BUFALINI: (5%= 13,5 €/UBA)

**Impegno orario per la gestione complessiva dell' alimentazione secondo le indicazioni dello specialista e:** per 153,7 UBA

(5 ore x 50 sett. x 6,97) /153,7 UBA = **11,33 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**Costi analitici di monitoraggio dei** razionamenti alimentari proposti dallo specialista verificati tramite 24 analisi latte di massa (2 al mese),212 analisi individuali in fase di transizione (2 analisi x106 vacche pluripare) = **236 analisi x 2,2 €/153,7 = 3,37 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

→ **Totale costi aggiuntivi = 14,70 €/UBA**

Il valore dell' aiuto pari a 13,50 € compensa parzialmente al 91% la sommatoria delle due voci di costo.

**Azione 2)condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale**

QUOTA BUFALINI: (19%= 51,30 €/UBA)

**Impegno orario** per miglioramento gestione aree interne a lettiera o cuccette per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno ( pulizia, disinfezione, separazione e movimentazione primipare, monitoraggio e gestione funzionamento attrezzature atte al miglioramento del benessere animale, gestione box multipli vitelli)

1 ore/153,7 UBA (*stalla di riferimento*)/giorno =  $(1 \times 6,97)/153,7 \times 365 = 16,55 \text{ €/UBA/anno}$   
**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)**

**Impegno orario** per gestione paddok per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno:

= 1 ora/153,7 UBA/giorno =  $(1 \times 6,97)/153,7 \times 365 = 16,55 \text{ €/UBA/anno}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)**

**Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale:

1 ore/153,7 UBA/giorno =  $(1 \times 6,97)/153,7 \times 365 = 16,55 \text{ €/UBA/anno}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**Incremento consumo energetico per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale pari a circa 4,5 Kwh per 20 ore giorno per 90 giornate annue =  $(4,5 \times 20 \times 90 \times 0,061)/153,7 = 3,21 \text{ €/UBA}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

→ **Totale costi aggiuntivi = 52,86 €/UBA/anno**

*Il valore dell' aiuto pari a 51,30 € compensa parzialmente al 97,04% la sommatoria delle quattro voci di costo.*

### **Azione 3)accesso all'esterno**

QUOTA BUFALINI: (70%= 189 €/UBA)

Si ipotizza il seguente impegno orario della manodopera dedicata all'acceso degli animali all'esterno:

**Impegno orario** (*spostamenti, gestione riproduzione, gestione rotazione pascoli, gestione cure al pascolo, gestione integrazioni, gestione gruppi di monta, guardiana, controllo nascite, maggiore pulizia mammella:* per 153,7 UBA

N.B. L' incremento delle ore rispetto al bovino è dovuto alla presenza del toto in monta naturale per 8/12 dell' anno. Ciò implica una separazione dei gruppi di monta anche al pascolo e quindi del costo orario necessario allo spostamento degli animali in fecondazione. **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

- a) Bufale lattazione  $(8 \text{ ore} \times 100 \times 6,97)/153,7 \text{ UBA} = 36,27 \text{ €/UBA}$
- b) Bufale asciutte  $(4 \text{ ore} \times 30 \times 6,97)/153,7 \text{ UBA} = 5,44 \text{ €/UBA}$
- c) Manze bufaline  $(4 \text{ ore} \times 180 \times 6,97)/153,7 \text{ UBA} = 32,64 \text{ €/UBA}$

→ **Totale costi aggiuntivi = 74,35 €/UBA**

**Mancato reddito** (riduzione di assunzione di Sostanza secca ( 14 Kg di SSI al pascolo > 16 Kg di SSI con somministrazione 100% di SSI in stalla) e minore apporto di concentrati anche dovuto al numero di somministrazioni (due o massimo 3 volte al giorno con un apporto non superiore a 6 Kg/capo/giorno che riduce la concentrazione energetica totale della razione da 0,90 a 0,88UFL/Kg SSI):

Ingestione di UFL totali SSI con sistema stallino =  $17 \text{ Kg SSI} \times 0,9 \text{ UFL} = 15,3 \text{ UFL}$

Ingestione di UFL totali SSI con sistema al pascolo =  $14 \text{ Kg SSI} \times 0,88 \text{ UFL} = 12,32 \text{ UFL}$

Differenza UFL ingerita tra i due sistemi = 2,98

Fabbisogno UFL /Kg latte al 8,3% Gr e 4,73% Pr= 0,72 UFL

Perdita di latte tra i due sistemi (2,98/0,72) = 4,13 litri

Mancato guadagno giornaliero (4,13 Litri a 1,2 €/litro costo medio estivo/invernale) = 4,96 €/ UBA in lattazione

**Mancato guadagno per 100 giorni** (4,96 x 100 gg) = **496 €/UBA in lattazione** (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Valore dell' aiuto = 3 x 189,00 = 567

Considerando che le UBA oggetto di aiuto per ogni bovine lattazione è pari a 3 e che il conseguente valore dell' aiuto è pari a 567 €/UBA (=189 x 3) si osserva che il detto valore compensa parzialmente al 99,4 % la sommatoria dei costi orari (74,35 €) e del mancato reddito nel periodo del pascolo (496,00 €), pari 570,35 €/UBA.

**Azione 4) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali**

QUOTA BUFALINI: (6%= 16,20/UBA €)

UBA max si eventuali mutilazioni e castrazioni = 0,05 x 153,7 = 7,6

**Costo complessiva** per la gestione terapeutica ed infermieristica dell' uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori = **80,00 €/UBA** (p.a. detomidina 5ml + flumixin meglumine + penicillina 250 cc in 5 g.) (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Costo orario per terapie per 7,6 UBA** = (4,70 ore x 6.97 x 7,6 ) = **248,96** (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Valore compensato** dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento = **16,2 x 153,7/7,6 = 327,62 €**

**Differenziale** dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento – costo orario = **327,62 – 248,96 = 78,66**

**Valutazione finale:**Il valore dell' aiuto pari a 16,20 €/UBA € compensa parzialmente al 98,3% la spesa per trattamenti veterinari.

8.3 COSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA: BOVINI DA CARNE

**Stalla di riferimento: 45 vitelloni /anno da 60 vacche fattrici (fertilità 75%)  
+ rimonta 10% 1° parto 30 mesi = 96,6**

(per ogni vacca adulta presente sono presenti 2 UBA come diverse categorie di manze)

Valore dell'aiuto per settore di intervento	Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Azione 3) – accesso all'esterno	Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	Totale
Incidenza percentuale	17%	47%	31%	5%	100%
Importo riconosciuto (Euro/UBA)	29,20	79,20	52,80	8,80	<b>170,00</b>
<b>Fattore di conversione capi/UBA</b>	(età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA)				

Di seguito, per il costo della manodopera, è stato utilizzato il valore di 6,97 euro/(ora uomo).

**Azione 1)acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia**

QUOTA BOVINI CARNE: (20 = 35,20 €)

**Impegno orario per la gestione complessiva dell' alimentazione secondo le indicazioni dello specialista gestione degli abbeveratoi al pascolo (200 giorni) ed in stalla (260 giorni)**

(5 ore x 50 sett. x 6,97) /96,6 UBA = **20,32 €/UBA**

(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

**Impegno orario per la gestione di aree alimentari selettive secondo le indicazioni dello specialista e:** per 45 vitelli di età entro 200 giorni = (1 ore x 200gg. x 6,97) /96,6 UBA = **14,43 €/UBA**

**Costi analitici di monitoraggio dei razionamenti alimentari proposti dallo specialista (1 pesata campione mese ed acquisizione report Classificazione SEUROP)**

(8 ore x 8 mesi x 6,97)/36 = **4,60 €/UBA**

(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

→ **Totale costi aggiuntivi = 39,35 €/UBA**

*il valore dell' aiuto pari a 29,20 € compensa parzialmente al 74,2% la sommatoria delle tre voci di costo*

**Azione 2)condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale**

QUOTA BOVINI CARNE: (45% = **79,20 €**)

**Impegno orario** per miglioramento gestione aree interne a lettiera per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno (pulizia, disinfezione, separazione e movimentazione gruppi omogenei, monitoraggio e gestione funzionamento attrezzature atte al miglioramento del benessere animale) =

$$1,5\text{ore}/96,6 \text{ UBA/ giorno} = (1,5 \times 6,97)/96,6 \times 365 = \mathbf{39,50 \text{ €/UBA/anno}} \quad (\text{RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B})$$

**Impegno orario** per gestione paddok per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno =

$$0,5 \text{ ora/UBA/giorno} = (0,5 \times 6,97)/96,6 \times 365 = \mathbf{13,16 \text{ €/UBA/anno}} \quad (\text{RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B})$$

**Impegno orario** per gestione locale infermeria (isolamento, cura, ecc.) permanente, per la gestione delle operazioni agli incastrini esterni e delle aree separate delle primipare =

$$0,50\text{ora/UBA/giorno} = (0,5 \times 6,97)/96,6 \times 365 = \mathbf{13,16 \text{ €/UBA/anno}} \quad (\text{RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B})$$

**Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale 0,2 ore/36 UBA/giorno =

$$(0,25 \times 6,97)/96,6 \times 365 = \mathbf{6,58 \text{ €/UBA/anno}} \quad (\text{RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A})$$

**Incremento consumo energetico per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale pari a circa 4,5 Kwh per 20 ore giorno per 150 giornate annue =

$$(4,5 \times 20 \times 150 \times 0,061)/96,6 = \mathbf{8,52 \text{ €/UBA}} \quad (\text{RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A})$$

→ **Totale costi aggiuntivi = 80,52**

Il valore dell' aiuto pari a 79,20 € compensa parzialmente al 98% la sommatoria delle cinque voci di costo.

### **Azione 3 accesso all'esterno**

QUOTA BOVINI CARNE: (30%= 52,80 €)

Si ipotizza il seguente impegno orario della manodopera dedicata all'accesso degli animali all'esterno:

**Impegno orario** (gestione gruppi di monta, manutenzione recinzioni, gestione rotazione pascoli, gestione integrazioni al pascolo, guardiania, controllo gruppi di monta separati, controllo nascite all'aperto, separazione primipare dalle pluripare : per una stima di 96,6UBA

(4 ore/giorno x 200 giorni /anno x 6,97)/96,6 UBA = **57,72 €/UBA anno** (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Il valore dell' aiuto pari a 52,80 € compensa parzialmente al 91,4% la sommatoria della voce di costo

### **Azione 4)pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali**

QUOTA BOVINI CARNE: (5%= 8,80 €)

**Quota di UBA** eventualmente sottoposte ad uso di anestetici ed antinfiammatori = **4,83 UBA**

**Costo complessivo** per la gestione terapeutica ed infermieristica dell'uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori= **80,00 €/UBA** (p.a. detomidina 5ml + flumixin meglumine + penicillina 250 cc in 5 giorni) (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Costo orario per terapie per 4,83 UBA** = (3 ore x 6.97 x 4,83 ) = **100,98** (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A-B)

**Valore compensato** dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento = **8,8 x 96,6/4,83 = 176 €**

**Differenziale** dell'aiuto per UBA sottoposte a trattamento – costo orario = **176 – 100,98 = 75,02**

**Valutazione finale:** *Il valore dell' aiuto pari a 8,8 €/UBA € compensa parzialmente al 93% la spesa per trattamenti veterinari.*

8.4 COSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA: OVI-CAPRINI

**Stalla riferimento ovini 187 capi = 28 UBA / Stalla riferimento caprini 110 capi = 16,50 UBA**

Valore dell'aiuto per settore di intervento	Azione 1) – acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	Azione 2) – condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Azione 3) – accesso all'esterno	Azione 4)- pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali	Totale
Incidenza percentuale	18%	45%	31%	5%	100%
Importo riconosciuto (Euro/UBA)	21,10	51,75	36,15	6,00	<b>115,00</b>
<b>Fattore di conversione capi/UBA</b>	(1 capo = 0,15 UBA)				

Di seguito, per il costo della manodopera, è stato utilizzato il valore di 6,97 euro/(ora uomo).

**Azione 1) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia**

QUOTA OVINI E CAPRINI: (20%= 24,10 €)

Stalla riferimento ovini 187 capi = 28 UBA

Stalla riferimento caprini 110 capi = 16,50 UBA

**Impegno orario per la gestione complessiva dell' alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:**

**a) Ovini** (1.8 ore x 50 sett. x 6,97)/28 UBA = **22,40 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**b) Caprini** (1 ore x 50 sett. x 6,97) /16,50 UBA = **21,12 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**Costi analitici di monitoraggio** dei razionamenti alimentari proposti dallo specialista verificati tramite 24 analisi latte di massa (2 al mese) =

**a) Ovini:** 24 analisi x 2,2 €/28 = **1,88 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**b) Caprini:** 24 analisi x 2,2 €/16,50 = **3,20 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**c) Ovini da carne** per il monitoraggio si prevedono 2 pesate alle età tipiche per 200 agnelli nati/anno per un costo del monitoraggio pari a:

3,8 ore x 2 x 6,97 €/28 = **1,89 €/UBA**

**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

→ **Totale costi aggiuntivi =**

- **24,28 €/UBA per gli ovini**
- **24,32 €/UBA per i caprini**

Il valore dell'aiuto pari a 21,10 € compensa parzialmente al 86% la sommatoria delle cinque voci di costo per gli ovini da latte e da carne ed al 86% per i caprini.

**Azione 2)condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale**

QUOTA OVINI E CAPRINI: (45%= 51,75 €)

**A) Impegno orario** per miglioramento gestione aree interne a lettiera per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno (pulizia, disinfezione, sostituzione), separazione e movimentazione primipare, monitoraggio e gestione funzionamento attrezzature atte al miglioramento del benessere animale, gestione aree riscaldate per agnelli e capretti ) =

a) Ovini:  $0,3 \text{ ore}/28 \text{ UBA (stalla di riferimento con 187 capi)}/\text{giorno} = (0,3 \times 6,97)/28 \times 365 = \mathbf{18,17 \text{ €/UBA/anno}}$   
**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

b) Caprini:  $0,10 \text{ ore}/28 \text{ UBA (stalla di riferimento con 187 capi)}/\text{giorno} = (0,10 \times 6,97)/16,5 \times 365 = \mathbf{15,42 \text{ €/UBA/anno}}$   
**(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**B) Impegno orario** per gestione paddok per il rispetto delle superfici minime necessarie all' impegno

a) **Ovini:**  $0,10 \text{ ora}/\text{UBA}/\text{giorno} = (0,10 \times 6,97)/28 \times 365 = \mathbf{9,09 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

b) **Caprini:**  $0,1 \text{ ora}/\text{UBA}/\text{giorno} = (0,1 \times 6,97)/16,5 \times 365 = \mathbf{15,42 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**C) Impegno orario** per gestione locale infermeria (isolamento, cura, mungitura, ecc.) permanente previsto dall' impegno

a) **Ovini:**  $0,05 \text{ ora}/\text{UBA}/\text{giorno} = (0,05 \times 6,97)/28 \times 365 = \mathbf{4,54 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

b) **Caprini:**  $0,05 \text{ ora}/\text{UBA}/\text{giorno} = (0,05 \times 6,97)/16,5 \times 365 = \mathbf{7,71 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**D) Impegno orario per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale =

a) **Ovini:**  $(0,1 \times 6,97)/28 \times 365 = \mathbf{9,09 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

b) **Caprini:**  $(0,05 \times 6,97)/16,5 \times 365 = \mathbf{7,71 \text{ €/UBA/anno}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

**E) Incremento consumo energetico per l' adeguamento e trasferimento di Know-how** atto al monitoraggio e gestione delle innovazioni introdotte per il miglioramento del benessere animale pari a circa 4,8 Kwh per 20h/giorno per 20/60 giornate annue =

a) **Ovini :**  $(4,8 \times 20 \times 60 \times 0,061)/28 = \mathbf{12,55 \text{ €/UBA}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

b) **Caprini:**  $(4,8 \times 20 \times 20 \times 0,061)/16,5 = \mathbf{7,09 \text{ €/UBA}}$  **(RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)**

→ **Totale costi aggiuntivi =**

- **53,44 €/UBA per gli ovini;**
- **53,35 €/UBA per i caprini**

*Il valore dell' aiuto pari a **51,75 €** compensa parzialmente al **96,8%** la sommatoria delle cinque voci di costo per gli ovini ed al **97%** per i caprini.*

### Azione 3)accesso all'esterno

QUOTA OVINI E CAPRINI: (30%= 36,15 €)

Si ipotizza il seguente impegno orario della manodopera dedicata all'accesso degli animali all'esterno:

**Impegno orario** (gestione gruppi riproduttivi e gruppi di monta, manutenzione recinzioni, gestione integrazioni al pascolo, gestione rotazioni e sanità del pascolo, guardiania, controllo nascite all'aperto):

a)Ovini:  $(0,5 \text{ ore} \times 200 \times 6,97)/28 \text{ UBA} = 24,93 \text{ €/UBA}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

b)Caprini:  $(0,3 \text{ ore} \times 200 \times 6,97)/16,50 \text{ UBA} = 25,35 \text{ €/UBA}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

**Impegno orario** (gestione vacche podali, controllo parassitosi)

a) Ovini:  $(0,25 \text{ ore} \times 200 \times 6,97)/28 \text{ UBA} = 12,44 \text{ €/UBA}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

b) Caprini  $(0,15 \text{ ore} \times 200 \times 6,97)/16,50 \text{ UBA} = 12,67 \text{ €/UBA}$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

→ Totale costi aggiuntivi =

- 37,37 €/UBA per gli ovini;
- 38,02 €/UBA per i caprini

Il valore dell' aiuto pari a 36,15 € compensa parzialmente al 96,7% la sommatoria delle voci di costo per gli ovini ed al 95% per i caprini.

### Azione 4)pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali

QUOTA OVINI E CAPRINI: (5%= 6,00 €)

Mandria: 28 UBA ovini da latte – 16,50 caprini da latte

Quota di UBA ovini sottoponibili ad uso di anestetici ed antinfiammatori =  $0,05 \times 28 \text{ UBA} = 1,40$

Quota di UBA caprini sottoponibili ad uso di anestetici ed antinfiammatori =  $0,05 \times 16,5 \text{ UBA} = 0,83$

Costo complessivo per la gestione terapeutica ed infermieristica dell'uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori = 80,00 €/UBA (p.a. detomidina 5ml+flumixin meglumine+penicillina 250 cc in 5 giorni) (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Costo orario terapie per ovini  $(5,0 \text{ ore} \times 6,97 \times 1,4) = 48,79$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Costo orario terapie per caprini  $(7,0 \text{ ore} \times 6,97 \times 0,83) = 40,49$  (RIFERIMENTO GIUSTIFICATIVI: A)

Valore compensato dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento =  $6,03 / 1,40 = 4,31 \text{ €/UBA} \times 28 = 120$

Valore compensato dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento =  $6,03 / 0,83 = 7,27 \text{ €/UBA} \times 16,5 = 119,96$

Differenziale dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento – costo orario =  $120 - 48,79$  per gli ovini = 71,21 €/UBA

Differenziale dell' aiuto per UBA sottoposte a trattamento – costo orario =  $119,96 - 40,49$  per i caprini = 79,46 €/UBA

**Valutazione finale:** Il valore dell' aiuto pari a 6,00 €/UBA € compensa parzialmente al 89% la spesa per trattamenti per ovini e al 99% per caprini.